



Comune di Foggia

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n.199

(Legge di Bilancio 2026)

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 18.5.2026

INDICE

Articolo 1: Oggetto del Regolamento.

Articolo 2: Oggetto della definizione agevolata.

Articolo 3: Termini e modalità di presentazione, adesione e pagamento.

Articolo 4: Perfezionamento ed inefficacia.

Articolo 5: Trattamento dei dati personali.

Articolo 6: Entrata in vigore.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) non riscosse a seguito di:
 - a) Avvisi di accertamento per i quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono pendenti i termini di impugnazione e di pagamento;
 - b) Avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono stati ancora affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) per il recupero coattivo delle somme;
 - c) Omesso o carente versamento di rate scadute o in scadenza, relative a dilazioni di pagamento rilasciate a seguito di precedenti atti di recupero o in sede di accertamento con adesione;
 - d) Crediti non ancora oggetto di accertamento;
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale;
 - l'imposta municipale propria (IMU) dovuta allo Stato con il codice 3925;
 - gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, relativi al periodo **dal 1.1.2004 al 31.12.2025**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di quota capitale e spese di notifica, con esclusione pertanto degli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione, adesione e pagamento

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, su istanza da redigersi su modello predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente, che il debitore presenta entro il **30 settembre 2026** tramite posta elettronica certificata, email o consegna a mani, il Comune di Foggia comunica, nei successivi 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle somme oggetto di definizione agevolata e della possibilità di rateizzo secondo le disposizioni dell'art. 21, commi 3 e 4, del vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.193 del 3.12.2025.
2. Entro 15 giorni successivi alla comunicazione del Comune di Foggia, il contribuente manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione di adesione da trasmettere al Comune a mezzo posta elettronica certificata, email o consegna a mani. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento comunale delle entrate tributarie approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.193 del 3.12.2025.
3. Il Comune di Foggia, entro 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, trasmette al debitore, a mezzo posta elettronica certificata, email o consegna a mani, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento nonché, in caso di pagamento rateale, il piano di rateazione con l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. versamento unico: entro il **31 gennaio 2027**;
 - b. versamento rateale: secondo le disposizioni dell'art.21, commi 3 e 4, del Regolamento comunale delle entrate tributarie approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.193 del 3.12.2025.

Articolo 4

Perfezionamento ed inefficacia

1. La definizione agevolata si perfeziona con l'integrale pagamento del versamento unico ovvero, in caso pagamento rateale, con il pagamento dell'ultima rata.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale, la definizione non produce effetti. In tal caso il debitore decadrà dal beneficio della rateizzazione e l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.15-ter, comma 2, del D.P.R. 602/1973, dei residui importi dovuti a titolo di imposta ed interessi, nonché della

sanzione di cui all'art.13, del D. Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. Nel caso previsto dall'articolo 1, comma 1, lett.c), del presente regolamento, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili e/o compensabili.
4. Il Comune, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare azioni per il recupero coattivo delle somme oggetto di definizione agevolata.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Foggia; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.